



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Venezia

SEZIONE Prima CIVILE

Il Giudice dott.ssa Liliana Guzzo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. _____ del ruolo generale promossa

Da

Rappresentati e difesi in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv.

_____ e dall'avv.to e dom. _____

parte opponente

contro



rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. e dom

parte opposta

in punto: contratto Bancario

CONCLUSIONI DI PARTE OPPONENTE

In via preliminare:

1) accertarsi la nullità del decreto ingiuntivo opposto poiché emesso in assenza di idonea prova scritta ex art. 50 T.U.B. e/o 633 e seguenti c.p.c., e in ogni caso privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.

Nel merito in via preliminare

2) per tutti i motivi esposti in atti, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e dichiararsi che nulla è dovuto alla
la parte degli attori opposti.

Nel merito in via subordinata:

3) accertarsi l'usura originaria del contratto di apertura di credito in conto corrente n. 43940 e di cui è causa e comunque l'inesistenza, l'erroneità e l'inesattezza della determinazione dell'esposizione debitoria così come indicata dalla ricorrente per i motivi in narrativa esposti e conseguentemente revocarsi il decreto ingiuntivo opposto poiché emesso in carenza delle condizioni di certezza, liquidità ed esigibilità e per l'effetto dichiararsi non provato e non dovuto il credito ingiunto e conseguentemente revocarsi il decreto opposto.

4) per tutti i motivi esposti, revocarsi comunque il decreto ingiuntivo opposto e, accertato che la

ha indebitamente applicato al rapporto di conto corrente n. 43940 e di cui è causa interessi usurari, comunque ultralegali, commissioni massimo scoperto, anatocismo trimestrale (illegittimo dal 1 gennaio 2014), spese ed altri oneri non dovuti nella misura emersa in corso di causa nella espletata Consulenza Tecnica d'Ufficio a firma della Dott.ssa, rideterminarsi il credito eventualmente accertato come dovuto della

a. nei confronti degli attori opposti epurato dagli interessi come disposto dall'art. 1815 secondo comma cod. civ. o quantomeno con il riconoscimento degli interessi limitatamente al tasso legale;

In via riconvenzionale :



5) accertato e dichiarato che la convenuta società di ()
è procuratore speciale della ()
ed è legittimata a resistere in giudizio a
nome e per conto della mandante in virtù di “mandato ad negotia”
repertorio 30.149, raccolta 6364 Notaio () Verona;

6) accertata e dichiarata l’illegittimità del recesso dal rapporto di conto
corrente n. () e di cui è causa della revoca del fido operata dalla
() a. nei
confronti di () e di cui è causa,

7) accertato e dichiarato che l’illegittimo recesso dal rapporto di conto
corrente n. 43940 e di cui è causa operato dalla
() nei confronti di ()
() e di cui è causa, ha determinato gravi danni alla

8) accertata e dichiarata l’illegittimità della segnalazione “sofferenza”
effettuata da parte della ()
() a. a nome della società ()
() c.c. presso la Centrale Rischi della
Banca d’Italia in relazione al rapporto di cui è causa;

9) accertato e dichiarato che detta segnalazione “sofferenza” in centrale
rischi della Banca d’Italia ha causato e sta causando gravi danni sia alla
società ()
()
conseguentemente

10) **condannarsi** la ()
() a., al risarcimento in favore degli attori opponenti
() in
liquidazione e dei Signori () del
relativo danno per le causali di cui sopra, e di cui in narrativa nella
misura ricorrendo a criteri equitativi, e quindi anche il danno – *in re ipsa*
– da errata segnalazione in centrale rischi, oltre interessi e rivalutazione
monetaria dal dovuto al saldo;

11) **ordinarsi** alla ()
() di rettificarsi immediatamente la segnalazione effettuata
in centrale rischi della Banca d’Italia e comunque la revoca della
segnalazione “sofferenza” ovvero in subordine ordinarsi la riduzione
della operata segnalazione in centrale rischi della Banca d’Italia
“sofferenza” limitatamente alle somme eventualmente accertate come
dovute dagli attori opponenti.

12) **In ogni caso:** spese di lite interamente rifuse.



CONCLUSIONI DI PARTE OPPOSTA

Respinta ogni avversa domanda, limitarsi la condanna al pagamento della somma di € 34.809,00 oltre interessi legali dal dovuto al saldo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

..... in
liquidazione nonché i proprio
hanno convenuto in giudizio società
consortile per azioni nella qualità di mandataria della

..... proponendo opposizione
avverso il decreto ingiuntivo con cui era stato ingiunto alla società quale
debitrice principale in forza del contratto di conto corrente n. e a
..... quali fideiussori, il pagamento a
..... e per
essa alla sua procuratrice società
consortile per azioni, del saldo passivo di € 48.517,13 oltre interessi al
tasso del 9,15% dal 18 novembre 2010 al saldo oltre alle spese di lite.

Gli opposenti hanno innanzitutto eccepito che mancavano i presupposti
per l'emissione del decreto ingiuntivo per carenza di idonea
documentazione ex art 50 TULB poiché il documento depositato dalla
ingiungente era sprovvisto dei requisiti minimi prescritti, essendo la
firma illeggibile e non risultando la qualità e il nome del sottoscrittore;
inoltre mancavano gli estratti conto a corredo della suddetta
certificazione, risultando solo il saldo iniziale e finale

Hanno poi rilevato la illegittimità del recesso della banca dal contratto
di conto corrente poiché esso era avvenuto inaspettatamente, senza
preavviso in violazione delle regole della buona fede nell'esecuzione del
contratto.

Hanno inoltre allegato che all'esito di verifica svolta era emerso che nel
rapporto di cui sopra la banca aveva applicato interessi usurari, e



comunque ultralegali, commissioni di massimo scoperto non dovute, illecito anatocismo trimestrale nonché addebitato spese e oneri non dovuti. Hanno altresì affermato che gli interessi riconosciuti in sede monitoria al tasso del 9,15 a far data dal 18.11.2010, in assenza di legittima causa di recesso e di messa in mora non erano dovuti a tale tasso e andavano eventualmente conteggiati al tasso legale.

Hanno infine esposto che vi era stata da parte dell'opposta illegittima segnalazione alla centrale rischi della asserita "sofferenza" e ciò aveva provocato alla società e ai soci illimitatamente responsabili

un rilevante danno consistente nella contrazione della capacità di accesso al credito.

Hanno dunque chiesto in via principale la revoca del decreto ingiuntivo opposto con declaratoria che nulla era dovuto all'opposta da parte degli opposenti

In via subordinata hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e hanno chiesto che - accertato che la banca aveva applicato interessi usurari, e comunque ultralegali, commissioni di massimo scoperto, anatocismo trimestrale ed altri oneri non dovuti - venisse rideterminato l'eventuale credito della banca con riconoscimento eventualmente degli interessi limitatamente al tasso legale.

In via riconvenzionale hanno chiesto che la opposta venisse condannata al risarcimento dei danni in favore degli opposenti causati con l'illegittimo recesso e l'illegittima segnalazione della sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d'Italia ed hanno altresì chiesto che venisse ordinata la cancellazione della segnalazione della sofferenza alla Centrale Rischi.

Si è costituita in giudizio l'opposta affermando che il decreto ingiuntivo era stato emesso in presenza dei requisiti di legge, che il recesso dell'Istituto di credito era stata esercitato in conformità delle previsioni contrattuali, ed era intervenuto mesi dopo aver la società opponente



aveva cessato l'attività (1.3.2010) ed esser stata posta in liquidazione (9.3.2010) e che la segnalazione alla Centrale Rischi era un atto dovuto.

Ha rilevato che il contratto di conto corrente era stato sottoscritto nel 2006 e prevedeva il tasso di interessi e la capitalizzazione sia degli interessi passivi che di quelli attivi con pari periodicità sicchè l'anatocismo applicato era lecito; ha contestato che fossero erano stati applicati interessi usurari e le altre censure degli opposenti e chiesto il rigetto dell'opposizione e delle domande tutte degli opposenti nonché la condanna degli opposenti ex art 96 c.p.c.

E' stata rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto.

In corso di causa è stato emesso su ricorso di parte opposta provvedimento cautelare di sequestro conservativo nei confronti degli opposenti

Concessi i termini di cui all'art 183 VI comma c.p.c, previo espletamento di CTU, precisate le conclusioni e depositate le comparse conclusionali e di replica è stata emessa sentenza n. 1632/ del 2014 che ha così pronunciato

- 1) *revoca il decreto ingiuntivo opposto*
- 2) *accertata la legittimità del recesso, rigetta la domanda di risarcimento danni relativa all'operato recesso;*
- 3) *dichiara la validità della clausola di contabilizzazione trimestrale degli interessi passivi*
- 4) *dichiara la nullità delle clausole di commissione di massimo scoperto*
- 5) *rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza*
- 6) *spese al definitivo*

Con coeva ordinanza è stato disposto supplemento di CTU onde ricalcolare il dovuto per l'ipotesi di pattuizione usuraria dei tassi con eliminazione di ogni forma di interessi; espletato detto incumbente le



parti hanno precisato le conclusioni, sono stati assegnati i termini per conclusionali e repliche e la causa è stata trattenuta in decisione.

Va rilevato che nella prima conclusionale gli opposenti con tardiva allegazione, che non è stata precedentemente svolta né nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo né nella memorie ex art 183 VI comma c.p.c e neppure in sede di precisazione delle conclusioni hanno affermato per la prima volta che il contratto di conto corrente sarebbe "inesistente" per mancanza di sottoscrizione della banca sul rilievo che era apposta solo "*una sigla illeggibile nel riquadro destinato alla sottoscrizione*" e per mancanza della firma del cliente asserendo quanto a quest'ultimo che le firme e era riconducibili alle persone fisiche e non alla società.

Orbene giova ricordare che la assenza di forma scritta determina nullità e non inesistenza del contratto bancario; trattasi di nullità c.d. cd "unilaterale" (art. 127, comma 2, TUB), che può essere fatta valere solo dal cliente; essa può esser rilevata anche d'ufficio sempre e solo nell'interesse del cliente e purchè la nullità emerga de plano "*ex actis*" dalle allegazioni e produzioni di causa.

Gli opposenti in primis non hanno tempestivamente eccepito alcunchè. Inoltre a fronte della presenza di sigla della banca apposta "*nel riquadro destinato alla sottoscrizione*" in calce alle condizioni generali di contratto, nessuna specifica contestazione è stata tempestivamente svolta così come a fronte delle firme di

nella parte del contratto riservata al cliente, nessun rilievo è stato tempestivamente svolto di tal che non vi era spazio alcuno per rilievo officioso di nullità nell'interesse degli opposenti. In presenza di sigla della banca, la mera illeggibilità non determina nullità: qualora si intendesse affermare che la sigla possa esser riferita , in quanto illeggibile, a soggetto non legittimato e dunque a *falsus procurator* si



tratterebbe non di nullità ma di inefficacia, relativa, non rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione della parte falsamente rappresentata e cioè della banca (v Cass. n. 14618/2010, Cass. n. 2860/2008). Quanto alle sottoscrizioni della e del giova osservare che esse sono state apposte in calce a "lettera contratto" che riporta l'intestazione

..... società in nome collettivo in relazione alla quale lo statuto (v visura doc5 prodotta dall'opposta) prevedeva che la rappresentanza spettasse ad entrambi i soci (in via disgiunta per gli atti di ordinaria amministrazione e congiunta per gli atti di straordinaria amministrazione); nella fattispecie, dal contesto della lettera contratto considerato che nella intestazione si richiama espressamente la

....., essi risultano aver appunto apposto la sottoscrizione per detta società di persone.

Ciò posto va rilevato che dal supplemento peritale è emerso inequivocabilmente che la pattuizione del tasso di interessi, includendo gli oneri e commissioni connesse alla erogazione del credito ex lege 108 /96 ab origine supera il tasso soglia del trimestre di riferimento: dalla CTU infatti risulta che nel IV trimestre 2006 (trimestre in cui è stato concluso il contratto) il tasso soglia era pari a 14,7% e il tasso contrattuale inclusi oneri e commissioni connesse alla erogazione del credito ben superiore: basti pensare che la sua applicazione comprendendo tutti gli oneri, ha portato nel IV trimestre 2006 (trimestre in cui si colloca la conclusione del contratto) ad un tasso del 31,33 % e comunque anche eliminando le spese a forfait esso è stato pari al 17,20 % e dunque comunque superiore al tasso soglia ; ne consegue che la pattuizione è nulla trattandosi di pattuizione di interessi ab origine ultrasoglia e nessun interesse è dovuto per tutta la durata del rapporto contrattuale.



“riduzione” della operata segnalazione a sofferenza è domanda nuova tardivamente svolta.

Atteso l’esito del giudizio che ha visto reciproche soccombenze - vi è stato da un lato il rigetto della domanda principale degli opposenti volta alla declaratoria che nulla era dovuto alla opposta e delle loro domande riconvenzionali, dall’altro soccombenza della opposta relativamente a pattuizioni nulle ed indebite poste applicate al conto corrente - le spese di lite vengono compensate per $\frac{1}{2}$.

La residua quota della metà va posta a carico della banca che ha applicato al rapporto di conto corrente poste non dovute ed in particolare interessi usurari; anche le spese di CTU vanno poste a carico della Banca essendosi le CTU rese necessarie per ricalcolare il dovuto espungendo i vari importi indebitamente addebitati dall’Istituto Bancario

P.Q.M

Il Tribunale

Definitivamente pronunciando

- 1) accerta e dichiara la usurarietà della pattuizione relativa agli interessi di cui al conto corrente 43940 ;
- 2) condanna gli opposenti a corrispondere all’opposta la somma di € 34.809,02 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo;
- 3) Rigetta le domande riconvenzionali degli opposenti di cui ai punti 8, 9, 10 delle trascritte conclusioni
- 4) Rigetta la domanda di ordine di Cancellazione o revoca della segnalazione alla Centrale Rischi dichiarando per il resto inammissibile la domanda di cui al punto 11) delle trascritte conclusioni
- 5) Compensa per $\frac{1}{2}$ le spese di lite; condanna parte opposta e rifondere agli opposenti la residua metà delle spese di lite quota che liquida in € 187,00 per anticipazioni € 4300 ,00 per compensi



Sentenza n. 2175/2016 pubbl. il 16/08/2016

RG n.

Repert. n. 4722/2016 del 16/08/2016

professionali oltre spese generali Iva e CPA; pone le spese di
CTU definitivamente a carico dell'opposta

Venezia, il 27/06/2016

Il Giudice

Dott. Liliana Guzzo



